

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 923-A)

Relazione orale (Relatore Nepi)

TESTO PROPOSTO DALLA 6^a COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte sul reddito e disposizioni relative all'Amministrazione finanziaria

presentato dal Ministro delle Finanze

di concerto col Ministro del Tesoro

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

e col Ministro per la Funzione Pubblica

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 AGOSTO 1984

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore DE CINQUE)

4 ottobre 1984

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime parere favorevole; ne apprezza l'obiettivo di fondo, giacchè una più agguerrita lotta alla evasione fiscale risponde ad elementari esigenze di perequazione sociale; ritiene che gli strumenti procedurali e strutturali proposti dal disegno di legge siano coerenti con tale obiettivo e garantiscano un notevole grado di efficienza; esclude quindi che la nuova disciplina violi nel suo complesso il dettato costituzionale.

A tale positiva valutazione, la Commissione ritiene tuttavia di dover aggiungere le seguenti osservazioni che, lungi dall'indebolire il complessivo disegno, varranno, se adottate, a renderlo immune da eventuali vizi su aspetti particolari:

1) la introduzione temporanea del regime forfettario e la corrispondente possibilità per l'Amministrazione finanziaria di accertamenti induttivi non viola alcun principio costituzionale nè i postulati fondamentali della riforma tributaria del 1971; purtuttavia l'accertamento induttivo deve essere circondato da opportune cautele, ed al tal riguardo si fa rilevare la necessità della eliminazione, al primo comma dell'articolo 11, dell'inciso « anche se prive dei requisiti di cui all'articolo 2729 del codice civile ».

Occorre altresì prevedere che degli elementi induttivi sia data adeguata motivazione al contribuente, in modo da porlo in grado di difendersi opportunamente, e ciò anche in relazione ai riflessi di natura penale e disciplinare che l'evasione accertata induttivamente comporta;

2) la disciplina della tenuta da parte degli esercenti arti e professioni del repertorio della clientela e del libro-giornale previsti dall'articolo 13 (ed in particolare la strutturazione di detti registri) deve essere tale da garantire il rispetto del segreto professionale nei casi e per le categorie ammessi dalla legge e nei limiti all'uopo strettamente necessari;

3) occorre precisare con la massima esattezza la definizione della incompletezza nella tenuta del libro-giornale, cui il quinto comma dell'articolo 13 collega effetti penali e disciplinari, in omaggio al principio di legalità;

4) per quanto riguarda il trattamento tributario dell'impresa familiare (il cui regime risponde all'esigenza connessa al valore costituzionale della famiglia, sicchè in prospettiva occorre por mente a riforme le quali, quale che sia la natura del reddito del capofamiglia, tengano conto dell'apporto sia pure indiretto dei familiari), la Commissione ritiene opportuno che il limite massimo di imputabilità del reddito ai collaboratori familiari sia elevato, giudicando troppo bassa l'attuale misura di un terzo; suggerisce altresì di completare la lettera a) dell'articolo 16, inserendo, dopo le parole: « rapporto di parentela o di affinità », le altre: « o di coniugio ».

Per quanto riguarda la parte organizzativa e strutturale (articoli 18 e seguenti), nel dare un giudizio complessivamente favorevole, si fa presente che:

a) la definizione dei profili professionali, che l'articolo 19 anticipa per il Ministero

delle finanze, deve essere raccordata con l'applicazione dell'articolo 3 della legge 11 luglio 1980, n. 312, di cui si sollecita l'attuazione.

b) l'istituzione del compenso incentivante, di cui all'articolo 20, va collegata più puntualmente, sotto il profilo procedurale e quantitativo, con quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 344, evitando duplicazioni e contraddizioni;

c) vanno fissate con rigore le modalità ed i termini per l'assunzione e l'immissione in ruolo dei diurnisti, di cui all'articolo 23, e collegandosi con quanto già disposto dalle vigenti leggi (legge n. 165 del 19 aprile 1982);

d) la disciplina dei titoli di studio validi per l'ammissione ai concorsi va considerata sotto un profilo più generale e raccordata con le altre amministrazioni, per non creare sperequazioni e possibili dequalificazioni;

e) all'articolo 24, secondo comma, si suggerisce di precisare meglio quale debba intendersi come data di assunzione in servizio ai fini della valutazione della anzianità;

f) per quanto riguarda l'articolo 25, la Commissione, pur apprezzando il programma di automazione del catasto urbano e la introduzione del nuovo sistema di compilazione della scheda, richiama la necessità della riforma generale del catasto, da più tempo sollecitata, e ricorda altresì l'opportunità che gli accertamenti relativi al catasto urbano siano posti in collegamento con quanto previsto dal provvedimento sul condono edilizio, in corso di approvazione.

Si astengono i senatori del Gruppo comunista.

Esprimono riserve sulla legittimità costituzionale delle norme concernenti l'accertamento induttivo i senatori Murmura e Brugger.

PARERE DELLA 2ª COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

(Estensore RUFFINO)

Roma, 11 ottobre 1984

La Commissione giustizia, esaminato il disegno di legge, esprime parere favorevole, formulando peraltro le osservazioni che seguono.

In via generale la Commissione tiene a sottolineare come nel disegno di legge di iniziativa governativa, manchi il concerto con il Ministro della giustizia. Concerto invece opportuno quando si tenga conto dell'essenziale contributo che alla stesura del provvedimento sarebbe potuto derivare da un Ministero che ha competenze primarie per quanto attiene alla materia della giustizia penale, ad importanti profili dell'esercizio delle libere professioni, quali il segreto professionale, che si pongono come significativi momenti di tutela del cittadino.

Proprio alla mancanza di tale concerto è probabilmente da ascrivere il determinarsi della serie di questioni, suscitate dal testo, su cui appresso si richiama l'attenzione.

1. — L'articolo 10, comma 2, desta qualche perplessità in relazione al ricorso che si propone di fare alla sanzione penale in una materia nella quale era sino ad oggi prevista la sola pena pecuniaria amministrativa o tributaria.

L'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, prevede nel quarto comma una serie di ipotesi di regolarizzazione di fatture incomplete, inesatte, infedeli o addirittura mancanti, facendo derivare da tale regolarizzazione l'esenzione da responsabilità (sembrerebbe anche dalla responsabilità per pena pecuniaria).

La modifica oggi proposta consiste invece nel sanzionare anche l'omessa regolarizzazio-

ne, oltre che con pena pecuniaria, con pena criminale (arresto o ammenda).

Si rileva al riguardo:

a) il modo tecnicamente inadeguato per cui, invece di disciplinare *ex novo* la materia, si preferisce far ricorso alla solita « legge traghetto » rinviando ad altro testo legislativo;

b) la mancanza di chiarezza, che deriva anche (ma non solo) da questo sistema di rinvio;

c) il fatto che vengono puniti con pena criminale (in ipotesi anche con l'arresto) semplici omesse rettifiche di dati puramente formali o secondari;

d) il fatto soprattutto che, trattandosi di contravvenzione, possono finire per essere puniti, allo stesso modo, fatti dolosi e fatti colposi di mera dimenticanza.

2. — Il testo letterale del primo comma dell'articolo 11 sembra bisognoso di adeguata revisione. Infatti, se da una parte afferma la possibilità di determinazioni induttive dei ricavi, compensi o corrispettivi percepiti, « sulla base di presunzioni semplici anche se prive dei requisiti di cui all'articolo 2729 del codice civile »; dall'altra indica specificamente gli elementi da cui tali presunzioni possono trarsi, delineando un preciso quadro di riferimenti e concordanze, dal che emerge la tipica ipotesi di presunzione disciplinata dall'articolo 2729 del codice civile.

3. — L'articolo 12 nulla dispone in ordine alla delicata questione dei tirocinanti o praticanti o di quanti pur abilitati alla profes-

sione siano comunque ancora in una fase iniziale di questa e quindi obbligati ad appoggiarsi presso altri professionisti. La conseguente impossibilità della detrazione da parte del titolare dello studio professionale delle somme che vengono ad essi, i quali pur restano liberi professionisti, usualmente corrisposte, determinerebbe sicuramente difficoltà in ordine all'avvio dell'attività professionale dei giovani, stante l'inevitabile difficoltà, in tal caso, da parte dei titolari di studi avviati, di avvalersi dell'opera di costoro.

Si pone, qui, in altri termini, un profilo essenziale di quel raccordo tra la normativa proposta dal disegno di legge in titolo e la specificità della disciplina delle libere professioni, che non sembra invece essere stato posto in essere dal provvedimento in esame.

4. — Quanto sopra emerge pienamente in relazione all'articolo 13, laddove è anzitutto da notare che il complesso di disposizioni concernenti il repertorio della clientela e la tenuta del libro-giornale in qualche caso non trovano adeguata armonizzazione, o addirittura si sovrappongono, con specifiche disposizioni che prevedono già in sostanza analoghi controlli (si pensi al repertorio notarile).

Si aggiunga che la normativa proposta non tiene poi conto alcuno della specificità di alcune professioni le quali si caratterizzano per una accentuata tutela del segreto professionale, che, senza adeguata articolazione della citata normativa, potrebbe venire, sulla base dei controlli posti in essere

sia pure a fini fiscali, inevitabilmente inciso.

Gli inconvenienti del sistema del repertorio della clientela e del libro-giornale sopra richiamati appaiono in tutta la loro gravità quando si pensi che l'omessa tenuta e la loro incompletezza (anche rispetto ad un solo dato) è punita con l'arresto fino a due anni o con l'ammenda e (obbligatoriamente) con la sospensione fino a sei mesi dall'esercizio della professione.

Trattandosi di reato contravvenzionale, anche la semplice dimenticanza di un incontro professionale o di una breve comparizione in una udienza potrebbe portare alla sospensione dall'esercizio dell'attività professionale.

In questa stessa prospettiva si colloca un ulteriore rilievo attinente al comma 4 dell'articolo 13. Tale disposizione stabilisce che con decreti del Ministro delle finanze può essere stabilito, per determinate categorie, l'obbligo di inserire « in atti o documenti formati in adempimento degli incarichi ricevuti dai clienti, l'indicazione degli estremi dell'annotazione nel libro giornale ».

La disposizione è di contenuto troppo vago, con inevitabili ripercussioni sul principio di tassatività della norma penale, non essendo precisato quali sarebbero questi atti o documenti.

* * *

Ai sensi dell'articolo 39, quarto comma, del Regolamento si richiede la stampa del presente parere in allegato al testo che sarà presentato all'Assemblea.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore Covi)

25 ottobre 1984

La Commissione, valutato con favore il disegno di legge volto a combattere i dannosi fenomeni dell'evasione e della erosione fiscale, preso atto altresì del fatto che dalla sua approvazione deriverà un cospicuo incremento delle entrate fiscali, esprime parere favorevole.

PARERE DELLA 10ª COMMISSIONE PERMANENTE**(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO)****(Estensore PACINI)**

Roma, 18 ottobre 1984

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni.

La Commissione condivide gli obiettivi e le finalità del disegno di legge n. 923, consapevole che una più efficace lotta alle evasioni fiscali è imposta non solo da inderogabili esigenze di perequazione e di giustizia sociale ma anche dalla assoluta necessità di condurre una energica azione contro quegli evasori che, collocandosi in una situazione parassitaria rispetto alla collettività, operano in regime di inammissibile concorrenza con coloro che, invece, soggiacciono alla ordinaria imposizione;

ritiene indispensabile la eliminazione più ampia possibile di tali posizioni parassitarie;

riconosce l'idoneità, per il raggiungimento degli obiettivi voluti, delle misure e degli strumenti proposti con il disegno di legge e, primo fra tutti, quello del potenziamento dell'Amministrazione finanziaria;

auspica che tale potenziamento sia attuato entro il più breve tempo possibile affinché si possano eliminare o ridurre onerose formalità e si possa dare finalmente giusto valore alle scritture contabili regolarmente tenute, siano esse della contabilità ordinaria che di quella semplificata.

La Commissione, pertanto, pur dando il proprio parere favorevole, ritiene di formulare le accennate osservazioni in vista della eliminazione di prevedibili squilibri fra le imprese poichè, altrimenti, sarebbero danneggiate in modo pericoloso proprio le aziende sane e sarebbe impedita, in concreto, la piena attuazione del provvedimento.

I - Accorpamento delle aliquote

Poichè l'accorpamento delle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto è determinato dall'esigenza di rendere meno onerosa l'applicazione del tributo, di evitare distorsioni, di agevolare i controlli e, in definitiva, di eliminare anche attraverso questa via possibili incentivi alle evasioni, la Commissione propone che l'accorpamento avvenga non solo attraverso la riduzione del numero delle aliquote ma anche mediante l'uniformità dell'imposizione su beni e servizi merceologicamente affini o alternativi.

II - Coefficienti di redditività

I coefficienti di redditività prefissati dal disegno di legge non sembrano tener conto nella giusta misura delle reali diversità aziendali in quanto accorpano sotto una medesima percentuale imprese e settori del tutto eterogenei.

Tali diversità sono assai differenziate anche nell'ambito di medesime attività — persino indipendentemente dalla volontà dell'operatore — per cui si può rischiare che diversi costi non sarebbero deducibili come potrebbe accadere, ad esempio, nel caso di compensi a lavoratori autonomi, intermediari e viaggiatori non legati da rapporto di lavoro subordinato.

La Commissione auspica, pertanto, che entro brevissimo termine, e comunque non oltre il 31 dicembre 1985, si provveda ad articolare un ventaglio di coefficienti più dettagliato per gruppi merceologici e per attività, preliminarmente studiati e concordati con le competenti Amministrazioni dello Stato, quali i Dicasteri dell'agricoltura, della giustizia e dell'industria. In attesa di tale organica revisione la Commissione ritiene che va-

dano attenuati, per quanto possibile, gli effetti negativi dei coefficienti con alcune rettifiche degli stessi.

III - *Accertamento induttivo*

La Commissione suggerisce una riconsiderazione dell'articolo 11 onde eliminare gli inconvenienti che l'attuale formulazione lascia intravedere.

IV - *Impresa familiare*

La Commissione ritiene che l'impresa familiare debba essere incentivata in modo da assicurare la maggiore produttività possibile: tale esigenza infatti si presenta per tutte le imprese, grandi e piccole. Il problema della tassazione dei redditi familiari, come già è avvenuto in numerosi altri Paesi, deve essere affrontato e risolto in maniera equa e completa, con identico trattamento per tutti, senza alcuna distinzione tra gruppi di operatori nè tra le categorie di cittadini.

Pur consapevole di quanto sopra la Commissione esprime parere favorevole alle disposizioni contenute nell'articolo 16 riguardanti l'impresa familiare. Rileva, però, l'opportunità che sia individuato un sistema che elimini gli abusi di una fittizia ripartizione dei redditi e salvaguardi, tuttavia, l'effettiva partecipazione all'impresa familiare, rilevando l'inadeguatezza di un sistema fondato sulla limitazione al « terzo » del reddito distribuibile.

V - *Registro riepilogativo di magazzino*

La tenuta della contabilità di magazzino appare dimostrarsi onerosa per quanto concerne le imprese minori: per tale ragione si raccomanda un esame ulteriore della norma per renderla più aderente alla realtà della struttura delle imprese.

La Commissione ritiene utile una riconsiderazione di tali norme al fine di renderle più adeguate alle esigenze reali dei settori economici onde ridurre la complessità degli adempimenti burocratici che aggravano i costi aziendali, con negative conseguenze sulla competitività e la concorrenza con l'estero.

I senatori comunisti, da parte loro, pur reputando che la lotta contro l'evasione e

l'erosione della base fiscale risponda a esigenze di equità sociale e di sviluppo più generale del Paese, giudicano le misure proposte dal Governo insuscettibili di perseguire gli obiettivi dichiarati, tenuto conto dell'attuale congiuntura economica e della composizione del tessuto di piccole e medie aziende industriali, artigiane e commerciali. A loro giudizio, peraltro, il disegno di legge n. 923, non presupponendo la necessità di una riforma della Pubblica amministrazione, e di quella finanziaria in particolare, favorisce la formazione di grandi e medie ricchezze che alterano scorrettamente i rapporti concorrenziali e la partecipazione alla contribuzione fiscale.

I senatori comunisti, pertanto, ritengono che nel provvedimento dovrebbero essere introdotte norme volte all'adeguamento delle strutture amministrative in materia finanziaria e fiscale; alla eliminazione del *fiscal drag*, oltremodo pesante per i lavoratori dipendenti; alla tassazione dei titoli pubblici in possesso di banche e imprese; all'unificazione del trattamento fiscale dei redditi da capitale; all'accertamento induttivo — in via eccezionale — per il prossimo triennio, ispirato a una minore discrezionalità degli uffici delle imposte dirette e articolato in base a precisi indici relativi alla pericolosità fiscale dei soggetti da sottoporre agli opportuni accertamenti. Tale accertamento, inoltre, può essere previsto solo in relazione a violazioni certe di precisi obblighi da parte dei contribuenti mentre la rettifica d'ufficio deve tenere conto, pena la nullità, di elementi oggettivi quali la dimensione, l'ubicazione e l'arredamento dei locali destinati all'esercizio, dei beni strumentali acquistati nell'arco dei tre anni interessati all'accertamento, del numero e della qualità degli addetti, della quantità e qualità delle scorte, dei consumi di telefono, di energia, di carburante e così via.

* * *

Ai sensi dell'articolo 39, quarto comma, del Regolamento, si chiede la stampa del presente parere in allegato al testo che sarà presentato all'Assemblea.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

Art. 1.

1. Le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto stabilite nella misura dell'8 e del 10 per cento e quelle stabilite nella misura del 15, del 20 e del 30 per cento sono unificate rispettivamente nella misura del 9 per cento e del 18 per cento.

2. Le cessioni e le importazioni di pane, paste alimentari e latte fresco, di cui all'articolo 2, lettera D), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quelle di crusche sono soggette all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 2 per cento.

3. Le cessioni e le importazioni di periodici, libri, edizioni musicali a stampa e carte geografiche, le prestazioni di composizione e stampa degli stessi e le cessioni e importazioni della carta occorrente sono soggette all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 2 per cento. La disposizione ha effetto dal 1° gennaio 1973 per quanto concerne l'estensione a tutti i periodici delle aliquote stabilite per le operazioni relative a quelli di carattere politico, sindacale, culturale, religioso o sportivo, fermi restando i rapporti tributari già definiti alla data di entrata in vigore della presente legge; in ogni caso non si fa luogo a restituzione di somme già pagate.

4. L'aliquota è stabilita nella misura uniforme del 9 per cento:

a) per le cessioni e le importazioni di energia elettrica e gas per uso domestico ed industriale; gas metano e gas petroliferi liquefatti, destinati ad essere immessi direttamente nelle tubazioni delle reti di distribuzione per essere successivamente erogati; prodotti petroliferi di cui ai punti F/4, I/2 e I/3 della tabella A allegata al decre-

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. Le cessioni e le importazioni di periodici, libri, edizioni musicali a stampa e carte geografiche, le prestazioni di composizione e stampa degli stessi e le cessioni e importazioni della carta occorrente, nonché i canoni di abbonamento alle radiodiffusioni circolari sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 2 per cento. La disposizione ha effetto dal 1° gennaio 1973 per quanto concerne l'estensione a tutti i periodici delle aliquote stabilite per le operazioni relative a quelli di carattere politico, sindacale, culturale, religioso o sportivo, fermi restando i rapporti tributari già definiti alla data di entrata in vigore della presente legge; in ogni caso non si fa luogo a restituzione di somme già pagate.

4. *Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

to-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, e successive modificazioni, ed ai punti A/1, A/3, G/4, H/1, H/4, H/5, H/9, L/1, N/1, N/2 e N/3 della tabella B allegata allo stesso decreto come sostituita dalla legge 19 marzo 1973, n. 32, e successive modificazioni; carboni fossili, comprese le mattonelle, gli ovoidi e simili (v.d. 27.01); ligniti e relativi agglomerati (v.d. 27.02); coke e semi-coke di carbon fossile e di lignite, agglomerati o non (v.d.27.04-A e B); coke di petrolio (v.d.27.14-B);

b) per le cessioni e le importazioni delle materie tessili e loro manufatti indicati nella sezione XI della tariffa doganale comune vigente alla data di entrata in vigore della presente legge e nelle voci 65.01, 65.02, 65.03, 65.04, 65.05, 68.13-A e 13-B e 70.20-B della tariffa stessa, nonché degli altri prodotti di cui alla legge 12 agosto 1957, n. 757, e successive modificazioni.

5. L'aliquota è stabilita nella misura del 18 per cento per le somministrazioni di alimenti e bevande in pubblici esercizi di categoria lusso.

6. L'aliquota è stabilita nella misura del 38 per cento per le cessioni e le importazioni dei beni elencati nella tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. È abrogato l'articolo 3, secondo comma, del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 697, convertito nella legge 29 novembre 1982, n. 887.

Art. 2.

1. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione della presente legge, saranno approvate, in sostituzione di quelle allegate al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nuove tabelle dei beni e dei servizi soggetti alle aliquote del 2 e del 9 per cento a norma della presente legge.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

5. *Identico.*

6. *Identico.*

Art. 2.

1. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge, saranno approvate, in sostituzione di quelle allegate al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le tabelle dei beni e dei servizi soggetti alle aliquote del 2 e del 9 per cento in conformità alle disposizioni della presente legge.

(Segue: *Testo del Governo*)

2. La tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituita con la seguente:

« Prodotti soggetti all'aliquota del 38 per cento:

a) pietre preziose, escluse quelle destinate ad uso industriale, e relativi lavori;

b) perle naturali e coltivate e relativi lavori;

c) lavori in platino, esclusi quelli per uso industriale, sanitario e di laboratorio; prodotti con parti o guarnizioni di platino, costituenti elemento prevalente del prezzo;

d) pelli da pellicceria, conciate o preparate, anche confezionate in tavole, sacchi, mappette, croci o altri simili manufatti, di zibellino, ermellino, chincillà, ocelot, leopardo, giaguaro, ghepardo, tigre, pantera, zebra, lince, visone, pekan, breitschwanz, martora, lontra sealskin, lontra di fiume, volpe argentata, volpe bianca, ghiottone, scimmia, scoiattolo, orso bianco, donnola, e relative confezioni;

e) vini spumanti a denominazione di origine la cui regolamentazione obbliga alla preparazione mediante fermentazione naturale in bottiglia;

f) autovetture e autoveicoli di cui all'articolo 26, lettere a) e c) del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, con motore di cilindrata superiore a 2000 centimetri cubici, esclusi quelli adibiti ad uso pubblico e quelli con motore diesel fino a 2500 centimetri cubici diversi da quelli indicati alla successiva lettera g);

g) autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone o di cose carrozzati a pianale o a cassone con cabina profonda o a furgone anche fenestrato con motore di cilindrata superiore a 2000 centimetri cubici o con motore diesel superiore a 2500 centimetri cubici;

h) motocicli per uso privato con motore di cilindrata superiore a 350 centimetri cubici;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2. *Identico:*

« *Identico:*

Soppressa.

Soppressa.

a) *identica;*

b) *identica;*

c) *identica;*

d) autovetture e autoveicoli di cui all'articolo 26, lettere a) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, con motore di cilindrata superiore a 2000 centimetri cubici, esclusi quelli adibiti ad uso pubblico e quelli con motore diesel fino a 2500 centimetri cubici diversi da quelli indicati alla successiva lettera e);

e) *identica;*

f) *identica;*

(Segue: *Testo del Governo*)

i) navi e imbarcazioni da diporto di stazza lorda superiore a dodici tonnellate;

l) tappeti e guide fabbricati a mano originari dall'Oriente, dall'Estremo Oriente e dal Nord Africa ».

3. Nell'articolo 19, secondo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole « dei beni indicati ai numeri 14, 15 dell'allegata tabella B, e degli autoveicoli di cui al numero 16, lettera b), della tabella medesima » sono sostituite dalle parole « degli autoveicoli di cui alla lettera g) dell'allegata tabella B ».

Art. 3.

1. Le variazioni delle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto disposte nei precedenti articoli non si applicano alle operazioni nei confronti dello Stato e degli enti e istituti indicati nell'ultimo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

g) *identica*;

h) *identica* ».

3. Nell'articolo 19, secondo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole « dei beni indicati ai numeri 14, 15 dell'allegata tabella B, e degli autoveicoli di cui al numero 16, lettera b), della tabella medesima » sono sostituite dalle parole « degli autoveicoli di cui alla lettera e) dell'allegata tabella B ».

Art. 3.

All'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono aggiunti i seguenti commi:

« Le cessioni e le importazioni di rottami, cascami e avanzi di metalli, ferrosi e non ferrosi, e dei relativi lavori, di carta da macero, scarti di ossa, di pelli, di vetri, di gomma e di plastica sono effettuate senza pagamento dell'imposta fermo restando gli obblighi di cui al titolo II. Agli effetti della limitazione contenuta nel terzo comma dell'articolo 30 le cessioni sono considerate operazioni imponibili.

I raccoglitori non dotati di sede fissa per la successiva rivendita sono tenuti esclusivamente alla numerazione e conservazione, ai sensi dell'articolo 39, delle fatture relative alle cessioni effettuate, all'emissione delle quali deve procedere il cessionario che acquista i beni nell'esercizio dell'impresa ».

Art. 4.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per le quali alla data del 31 dicembre 1984 sia stata emessa e registrata la fattura ai sensi degli articoli 21, 23 e 24 del predetto decreto, ancorchè alla data stessa il corrispettivo non sia stato ancora pagato.

2. Per le operazioni nei confronti dello Stato e degli enti e istituti di cui al precedente comma relative ai beni indicati nella tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'imposta sul valore aggiunto si applica con l'aliquota del 38 per cento, salvo quanto stabilito nel precedente comma, anche se i relativi contratti siano stati conclusi prima dell'entrata in vigore del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 697, convertito nella legge 29 novembre 1982, n. 887.

Art. 4.

1. Per ciascuno degli anni 1985, 1986 e 1987 l'imposta sul valore aggiunto dovuta dagli esercenti imprese commerciali, che nell'anno 1984 hanno tenuto la contabilità semplificata di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dagli esercenti arti e professioni, è determinata riducendo l'imposta relativa alle operazioni imponibili delle percentuali stabilite nell'allegata tabella A, a titolo di detrazione forfetaria dell'imposta afferente gli acquisti e le importazioni. Resta ferma, in quanto spettante, la detrazione nei modi ordinari dell'imposta afferente gli acquisti, le importazioni e le locazioni finanziarie di beni ammortizzabili in più di quattro anni. Le stesse disposizioni, salvo quanto stabilito nell'ultimo comma del successivo articolo 7, si applicano agli esercenti imprese commerciali che nell'anno 1984, pur avendo tenuto la contabilità ordinaria, non hanno conseguito ricavi per un ammontare superiore a settecentottanta milioni di lire.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 5.

1. Per ciascuno degli anni 1985, 1986 e 1987 l'imposta sul valore aggiunto dovuta dagli esercenti imprese commerciali, che nell'anno 1984 hanno tenuto la contabilità semplificata di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dagli esercenti arti e professioni, è determinata riducendo l'imposta relativa alle operazioni imponibili delle percentuali stabilite nell'allegata tabella A, a titolo di detrazione forfetaria dell'imposta afferente gli acquisti e le importazioni. Resta ferma, in quanto spettante, la detrazione nei modi ordinari dell'imposta afferente gli acquisti, le importazioni e le locazioni finanziarie di beni ammortizzabili in più di tre anni, nonché, per gli esercenti imprese commerciali, dell'imposta afferente le prestazioni ricevute in dipendenza di rapporti di agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari relativi all'attività esercitata e di quella afferente le lavorazioni relative a beni formanti oggetto dell'attività propria dell'impresa eseguite da terzi senza impiego di materiali o impiegando esclusivamente materiali forniti dall'impresa stessa, e, per

(Segue: *Testo del Governo*)

2. Ai contribuenti che effettuano operazioni di cui al primo comma dell'articolo 8, lettere *a*) e *b*), al primo comma dell'articolo 8-bis, al primo comma dell'articolo 9, all'articolo 38-*quater* e all'articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, compete, in aggiunta a quella prevista nel precedente comma, la detrazione forfetaria di un importo calcolato mediante l'applicazione delle percentuali indicate nella tabella sull'imposta che sarebbe applicabile per analoghe operazioni effettuate nel territorio dello Stato. Questa disposizione si applica a condizione che le operazioni siano annotate distintamente, anche per aliquota, nei registri di cui agli articoli 23 e 24 del predetto decreto.

3. Le disposizioni del primo comma, lettera *c*), e del secondo comma dell'articolo 8, del secondo comma degli articoli 8-bis e 9 e dell'articolo 68, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relative alla facoltà di acquistare o importare beni o servizi senza applicazione dell'imposta, non si applicano ai contribuenti che fruiscono della detrazione forfetaria.

4. Le disposizioni del presente articolo valgono anche agli effetti della dichiarazione annuale, delle liquidazioni periodiche, dei versamenti e dei rimborsi di cui agli articoli 27, 28, 30 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

gli esercenti arti e professioni, dell'imposta afferente le prestazioni di opera intellettuale, rese da terzi, relative all'attività esercitata. Le stesse disposizioni, salvo quanto stabilito nell'ultimo comma del successivo articolo 8, si applicano agli esercenti imprese commerciali che nell'anno 1984, pur avendo tenuto la contabilità ordinaria, non hanno conseguito ricavi per un ammontare superiore a settecentottanta milioni di lire.

2. Ai contribuenti che effettuano operazioni di cui al primo comma dell'articolo 8, lettere *a*) e *b*), al primo comma dell'articolo 8-bis, al primo comma dell'articolo 9, all'articolo 38-*quater* e all'articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, compete, in aggiunta a quella prevista nel precedente comma, la detrazione forfetaria di un importo calcolato mediante l'applicazione delle percentuali indicate nella tabella sull'imposta che sarebbe applicabile per analoghe operazioni effettuate nel territorio dello Stato. Questa disposizione si applica a condizione che le operazioni siano annotate distintamente, anche per aliquota, nei registri di cui agli articoli 23 e 24 del predetto decreto, e non si applica ai cessionari e ai commissionari per le esportazioni di beni acquistati senza applicazione dell'imposta a norma dello stesso primo comma, lettera *a*), dell'articolo 8.

3. *Identico.*

4. *Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

5. Per ciascuno degli anni 1985, 1986 e 1987 gli esercenti imprese commerciali indicati nel primo comma, che nell'anno precedente abbiano conseguito ricavi per ammontare non superiore a diciotto milioni di lire:

a) sono esonerati dall'obbligo di emissione della fattura e devono annotare le operazioni effettuate a norma dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, fermi restando gli obblighi di emissione delle ricevute fiscali e delle bolle di accompagnamento, salvo quanto stabilito nell'ultimo comma dell'articolo 74 dello stesso decreto;

b) sono esonerati dall'obbligo di registrazione degli acquisti e delle importazioni di cui all'articolo 25 dello stesso decreto, fermo restando l'obbligo di numerazione progressiva e conservazione delle fatture e delle bollette doganali ricevute;

c) possono eseguire le liquidazioni periodiche e i versamenti tenendo conto, in detrazione, dell'imposta afferente gli acquisti, le importazioni e le locazioni finanziarie di beni ammortizzabili di cui al primo comma in base alle fatture o bollette doganali ricevute nel periodo di riferimento, a condizione che queste siano allegate in originale o in copia fotostatica alla dichiarazione annuale. Le imprese autorizzate all'esercizio del commercio al minuto che effettuano promiscuamente cessioni di beni soggetti ad aliquote diverse possono determinare l'imposta da versare applicando un'aliquota media pari al rapporto fra l'ammontare complessivo dell'imposta afferente gli acquisti e le importazioni dei beni destinati alla rivendita e il complessivo ammontare imponibile degli stessi e diminuendo i corrispettivi delle operazioni imponibili effettuate di una percentuale pari all'aliquota media; ma a tal fine devono tenere il registro degli acquisti e annotarvi le fatture e le bollette doganali relative agli acquisti e alla importazione dei beni destinati alla rivendita con la sola

(Segue: *Testo del Governo*)

5. Resta in ogni caso ferma, per la determinazione dell'imposta relativa alle attività di cui agli articoli 34, 74 e 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la disciplina applicabile a norma di tali articoli.

Art. 5.

1. Per ciascuno degli anni 1985, 1986 e 1987 il reddito d'impresa dei contribuenti indicati nel primo comma dell'articolo 4 è determinato in misura pari all'ammontare dei ricavi conseguiti, ridotto delle percentuali stabilite nell'allegata tabella B e ulteriormente diminuito: a) dei compensi per lavoro dipendente, compresi i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori; b) degli interessi passivi; c) delle quote di ammortamento dei beni strumentali ammortizzabili in più di quattro anni, se è stato tenuto il relativo registro; d) dei canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio relativi a beni strumentali ammortizzabili in più di quattro anni. L'ammontare che ne risulta è aumentato delle plusvalenze patrimoniali realizzate.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

indicazione del numero progressivo ad esse attribuito, dell'ammontare imponibile e della relativa imposta.

6. *Identico.*

Art. 6.

1. Per ciascuno degli anni 1985, 1986 e 1987 il reddito d'impresa dei contribuenti indicati nel primo comma dell'articolo 5 è determinato in misura pari all'ammontare dei ricavi conseguiti, ridotto delle percentuali stabilite nell'allegata tabella B e ulteriormente diminuito: a) dei compensi per lavoro dipendente, compresi i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori e le quote di indennità di quiescenza e di previdenza maturate nell'anno; b) degli interessi passivi; c) delle quote di ammortamento dei beni strumentali ammortizzabili in più di tre anni, se è stato tenuto il relativo registro, ovvero, se l'azienda è in affitto, del relativo canone; d) dei canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio relativi a beni strumentali ammortizzabili in più di tre anni; e) delle provvigioni corrisposte per rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari relativi all'attività esercitata, nonché dei compensi corrisposti per lavorazioni relative a beni formanti oggetto dell'attività propria dell'impresa eseguite da terzi senza impiego di materiali o impiegando esclusivamente materiali forniti dall'impresa stessa. L'ammontare che ne risulta è aumentato delle plusvalenze patrimoniali realizzate ed è diminuito delle minusvalenze. I contribuenti che si avvalgono della facoltà prevista nella prima parte del quinto comma dell'articolo 5 possono computare in diminuzione le quote di ammortamento indipendentemente dalla tenuta del registro dei beni ammortizzabili.

(Segue: *Testo del Governo*)

2. Per ciascuno degli anni 1985, 1986 e 1987 il reddito di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni è determinato in misura pari all'ammontare dei compensi conseguiti, ridotto delle percentuali stabilite nell'allegata tabella B e ulteriormente diminuito dei compensi per lavoro dipendente, compresi i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, nonché delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione anche finanziaria e di noleggio, relativi a beni strumentali ammortizzabili in più di quattro anni, deducibili a norma dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e dell'articolo 12 della presente legge.

3. Agli effetti dei precedenti commi i ricavi e i compensi si considerano conseguiti, le plusvalenze si considerano realizzate e le spese si considerano sostenute nel periodo d'imposta in cui le relative operazioni sono state o avrebbero dovuto essere registrate o annotate ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e a norma del terzo comma dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ovvero, per i contribuenti che effettuano soltanto operazioni non soggette a registrazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, nel periodo d'imposta in cui si è verificata la percezione o l'erogazione.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai contribuenti che esercitano le attività indicate nell'ultimo comma del precedente articolo 4, eccettuate le imprese agricole e le imprese di allevamento di cui agli articoli 28 e 72-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.

5. Per il triennio indicato nel primo comma è sospesa l'applicazione degli articoli 50, quarto comma, 72 e 72-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2. Per ciascuno degli anni 1985, 1986 e 1987 il reddito di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni è determinato in misura pari all'ammontare dei compensi conseguiti, ridotto delle percentuali stabilite nell'allegata tabella B e ulteriormente diminuito: a) dei compensi per lavoro dipendente, compresi i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori e le quote di indennità di quiescenza e previdenza maturate nell'anno; b) dei compensi corrisposti a terzi per prestazioni d'opera intellettuale relative all'attività esercitata; c) delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione anche finanziaria e di noleggio, relativi a beni strumentali ammortizzabili in più di tre anni, deducibili a norma dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e dell'articolo 13 della presente legge.

3. *Identico.*

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai contribuenti che esercitano le attività indicate nell'ultimo comma del precedente articolo 5, eccettuate le imprese agricole e le imprese di allevamento di cui agli articoli 28 e 72-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.

5. Per il triennio indicato nel primo comma è sospesa l'applicazione degli articoli 50, ultimo comma, 72 e 72-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 6.

1. Per i contribuenti che esercitano attività in relazione alle quali le tabelle allegate alla presente legge stabiliscono percentuali di riduzione diverse il reddito d'impresa o di lavoro autonomo e l'imposta sul valore aggiunto sono calcolati, a norma dei precedenti articoli, separatamente per ciascuna attività.

2. La disposizione del comma precedente si applica a condizione che le operazioni effettuate nell'esercizio di ciascuna attività siano annotate distintamente nei registri di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. In mancanza della distinta annotazione si applica, relativamente a tutte le attività, la percentuale di riduzione meno elevata.

Art. 7.

1. I contribuenti ammessi ai regimi forfetari di cui ai precedenti articoli hanno facoltà di optare per il regime ordinario, con effetto per l'intero triennio ivi indicato, nella dichiarazione annuale relativa all'imposta sul valore aggiunto per l'anno 1984. L'opzione ha effetto anche per la determinazione del reddito d'impresa e di lavoro autonomo e deve essere comunicata all'ufficio delle imposte dirette nella dichiarazione annuale relativa alle imposte sul reddito per l'anno stesso. I contribuenti che esercitano le attività di cui all'ultimo comma dell'articolo 4 possono esercitare l'opzione nella dichiarazione annuale relativa alle imposte sul reddito.

2. Gli imprenditori che esercitano esclusivamente o prevalentemente attività indicate nell'allegata tabella C, attestandolo espressamente nella dichiarazione annuale relativa all'imposta sul valore aggiunto per l'anno 1984, possono esercitare l'opzione di cui al primo comma anche ai soli effetti

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 7.

Identico.

Art. 8.

1. I contribuenti ammessi ai regimi forfetari di cui ai precedenti articoli hanno facoltà di optare per il regime ordinario, con effetto per l'intero triennio ivi indicato, nella dichiarazione annuale relativa all'imposta sul valore aggiunto per l'anno 1984. L'opzione ha effetto anche per la determinazione del reddito d'impresa e di lavoro autonomo e deve essere comunicata all'ufficio delle imposte dirette nella dichiarazione annuale relativa alle imposte sul reddito per l'anno stesso. I contribuenti che esercitano le attività di cui all'ultimo comma dell'articolo 5 possono esercitare l'opzione nella dichiarazione annuale relativa alle imposte sul reddito. Limitatamente al primo semestre 1985, per i contribuenti che optano per la contabilità ordinaria il termine di sessanta giorni previsto dall'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è elevato a novanta giorni.

2. *Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

della determinazione dell'imposta sul valore aggiunto nei modi ordinari.

3. Gli effetti dell'opzione per il regime ordinario fatta nella dichiarazione annuale dei redditi per l'anno 1983, ai sensi del sesto comma dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, si estendono di diritto all'intero triennio indicato nell'articolo 4.

Art. 8.

1. Le disposizioni degli articoli da 4 a 6 si applicano anche ai soggetti di cui alle lettere da c) a g) dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che intraprendono l'esercizio di imprese commerciali o di arti e professioni nel triennio indicato nell'articolo 4 e che nella dichiarazione di inizio dell'attività presentata agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto non abbiano optato per il regime ordinario.

2. L'opzione per il regime ordinario deve essere comunicata all'ufficio delle imposte dirette nella dichiarazione relativa alle imposte sul reddito per l'anno di inizio dell'attività ed ha effetto per l'anno stesso e per i residui anni del triennio indicato nell'articolo 4.

3. Per i soggetti che esercitano esclusivamente o prevalentemente attività indicate nell'allegata tabella C si applica la disposizione del secondo comma dell'articolo 7.

Art. 9.

1. Gli esercenti imprese commerciali che si avvalgono del regime di determinazione del reddito previsto nel precedente articolo 5 sono ammessi alla tenuta della contabilità semplificata di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Gli esercenti arti e professioni, fermo restando l'obbligo di tenere le scritture contabili di cui all'articolo 19 dello stesso decreto, sono esonerati dalla tenuta dei libri indicati nell'articolo 13 della presente legge.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

3. Gli effetti dell'opzione per il regime ordinario fatta nella dichiarazione annuale dei redditi per l'anno 1983, ai sensi del sesto comma dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, si estendono di diritto all'intero triennio indicato nell'articolo 5.

Art. 9.

1. Le disposizioni degli articoli da 5 a 7 si applicano anche ai soggetti di cui alle lettere da c) a g) dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che intraprendono l'esercizio di imprese commerciali o di arti e professioni nel triennio indicato nell'articolo 5 e che nella dichiarazione di inizio dell'attività presentata agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto non abbiano optato per il regime ordinario.

2. L'opzione per il regime ordinario deve essere comunicata all'ufficio delle imposte dirette nella dichiarazione relativa alle imposte sul reddito per l'anno di inizio dell'attività ed ha effetto per l'anno stesso e per i residui anni del triennio indicato nell'articolo 5.

3. Per i soggetti che esercitano esclusivamente o prevalentemente attività indicate nell'allegata tabella C si applica la disposizione del secondo comma dell'articolo 8.

Art. 10.

1. Gli esercenti imprese commerciali che si avvalgono del regime di determinazione del reddito previsto nel precedente articolo 6 sono ammessi alla tenuta della contabilità semplificata di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Gli esercenti arti e professioni, fermo restando l'obbligo di tenere le scritture contabili di cui all'articolo 19 dello stesso decreto, sono esonerati dalla tenuta dei libri indicati nell'articolo 14 della presente legge.

(Segue: *Testo del Governo*)

2. In caso di opzione per il regime ordinario di determinazione del reddito gli esercenti imprese commerciali devono tenere le scritture contabili prescritte negli articoli da 14 a 16 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e gli esercenti arti e professioni quelle prescritte nell'articolo 19 dello stesso decreto e i libri indicati nell'articolo 13 della presente legge.

3. Resta in ogni caso fermo l'obbligo di tenere le scritture contabili prescritte ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

Art. 10.

1. I contribuenti che effettuano acquisti o importazioni senza pagamento dell'imposta sul valore aggiunto in violazione del divieto stabilito nel terzo comma dell'articolo 4 sono puniti con la pena pecuniaria da due a sei volte l'ammontare dell'imposta non applicata.

2. I contribuenti che si avvalgono del regime di determinazione dell'imposta sul valore aggiunto stabilito nell'articolo 4, i quali nelle ipotesi di cui al quarto comma dell'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non provvedono alla regolarizzazione nei modi e nei termini ivi stabiliti sono puniti, ferma restando la pena pecuniaria di cui allo stesso articolo, con l'arresto fino a due anni o con l'ammenda fino a quattro milioni di lire secondo che l'ammontare dei corrispettivi degli acquisti effettuati nell'anno senza applicazione dell'imposta superi o non superi 10 milioni di lire.

3. Le sanzioni previste per l'omissione della dichiarazione e per l'omissione dell'annotazione nelle scritture contabili obbligatorie nel primo e nel secondo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 10 luglio 1982,

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2. In caso di opzione per il regime ordinario di determinazione del reddito gli esercenti imprese commerciali devono tenere le scritture contabili prescritte negli articoli da 14 a 16 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e gli esercenti arti e professioni quelle prescritte nell'articolo 19 dello stesso decreto e i libri indicati nell'articolo 14 della presente legge.

3. *Identico.*

Art. 11.

1. I contribuenti che effettuano acquisti o importazioni senza pagamento dell'imposta sul valore aggiunto in violazione del divieto stabilito nel terzo comma dell'articolo 5 sono puniti con la pena pecuniaria da due a sei volte l'ammontare dell'imposta non applicata.

2. I contribuenti che si avvalgono del regime di determinazione dell'imposta sul valore aggiunto stabilito nell'articolo 5, i quali nelle ipotesi di cui al quarto comma dell'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non provvedono alla regolarizzazione nei modi e nei termini ivi stabiliti sono puniti, ferma restando la pena pecuniaria di cui allo stesso articolo, con l'arresto fino a due anni o con l'ammenda fino a quattro milioni di lire qualora nell'anno siano stati effettuati acquisti senza applicazione dell'imposta per un ammontare di corrispettivi superiore a 10 milioni di lire, e con l'ammenda fino a quattro milioni di lire qualora nell'anno siano stati effettuati acquisti senza applicazione dell'imposta per un ammontare di corrispettivi non superiore a 10 milioni di lire.

3. Le sanzioni previste per l'omissione della dichiarazione e per l'omissione dell'annotazione nelle scritture contabili obbligatorie nel primo e nel secondo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 10 luglio 1982,

(Segue: *Testo del Governo*)

n. 429, convertito nella legge 7 agosto 1982, n. 516, si applicano ai contribuenti che si avvalgono dei regimi di determinazione del reddito o dell'imposta sul valore aggiunto di cui ai precedenti articoli da 4 a 6 se l'ammontare dei ricavi o dei compensi non dichiarati ovvero dei corrispettivi non annotati o annotati in misura inferiore a quella reale è superiore a 15 milioni di lire.

4. In caso di falsità dell'attestazione prevista nel secondo comma dell'articolo 7 si applicano le pene indicate nell'articolo 4 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito nella legge 7 agosto 1982, n. 516.

Art. 11.

1. Indipendentemente da quanto stabilito nell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e nell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, gli uffici delle imposte dirette e gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto, anche se le scritture contabili sono regolarmente tenute, possono rettificare le dichiarazioni annuali presentate dai contribuenti che si sono avvalsi dei regimi di determinazione del reddito e dell'imposta sul valore aggiunto stabiliti nei precedenti articoli 4 e 5 determinando induttivamente l'ammontare dei ricavi e dei compensi ovvero dei corrispettivi di operazioni imponibili in misura superiore a quella dichiarata sulla base di presunzioni semplici, anche se prive dei requisiti di cui all'articolo 2729 del codice civile, desunte dalle dimensioni, dall'ubicazione e dall'arredamento dei locali destinati all'esercizio, dagli altri beni strumentali impiegati, dal numero e dalla qualità degli addetti, dagli acquisti di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di merci, dai consumi di energie, carburanti, lubrificanti e simili, dalle assicurazioni stipulate e da altri elementi indicativi di capacità produttiva.

2. Se l'indicazione di elementi di cui al precedente comma è richiesta nel modello di dichiarazione si applicano, in caso di

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

n. 429, convertito nella legge 7 agosto 1982, n. 516, si applicano anche ai contribuenti che si avvalgono dei regimi di determinazione del reddito o dell'imposta sul valore aggiunto di cui ai precedenti articoli da 5 a 7.

4. In caso di falsità dell'attestazione prevista nel secondo comma dell'articolo 8 si applicano le pene indicate nell'articolo 4 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito nella legge 7 agosto 1982, n. 516.

Art. 12.

1. Indipendentemente da quanto stabilito nell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e nell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, gli uffici delle imposte dirette e gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto possono, previa richiesta per raccomandata al contribuente di chiarimenti da inviare per iscritto entro trenta giorni, rettificare le dichiarazioni annuali presentate dai contribuenti che si sono avvalsi dei regimi di determinazione del reddito e dell'imposta sul valore aggiunto stabiliti nei precedenti articoli 5 e 6 determinando induttivamente l'ammontare dei ricavi e dei compensi ovvero dei corrispettivi di operazioni imponibili in misura superiore a quella dichiarata, sulla base di presunzioni desunte da uno o più dei seguenti elementi: dimensioni e ubicazione dei locali destinati all'esercizio, altri beni strumentali impiegati, numero, qualità e retribuzioni degli addetti, acquisti di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di merci, consumi di energia, carburanti, lubrificanti e simili, assicurazioni stipulate, altri elementi che potranno essere indicati con decreto del Ministro delle finanze anche per singole attività.

2. *Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

omissione delle indicazioni o di falsità degli elementi indicati, le pene previste nell'articolo 1, primo comma, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito nella legge 7 agosto 1982, n. 516.

Art. 12.

Nella determinazione del reddito di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni, ferme restando le altre disposizioni dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597:

a) le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande nei pubblici esercizi e le spese di rappresentanza sono deducibili per un importo complessivamente non superiore al due per cento dell'ammontare dei compensi percepiti nel periodo d'imposta;

b) non sono deducibili quote di ammortamento nè canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio relativi a navi o imbarcazioni da diporto, aeromobili da turismo e di autovetture con motore di cilindrata superiore a 2000 centimetri cubici o con motore diesel di cilindrata superiore a 2500 centimetri cubici;

c) le spese relative all'acquisto, alla locazione anche finanziaria o al noleggio di altri beni strumentali adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o professione e all'uso personale o familiare del contribuente sono deducibili o ammortizzabili nella misura del 50 per cento. Per gli immobili utilizzati promiscuamente è deducibile una somma pari al 50 per cento del reddito fondiario o del canone di locazione, a condizione che il contribuente non disponga di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'arte o professione. Nella stessa misura sono deducibili le spese per i servizi relativi a tali immobili;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 13.

Identico:

a) le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande nei pubblici esercizi e le spese di rappresentanza sono deducibili per un importo complessivamente non superiore al tre per cento dell'ammontare dei compensi percepiti nel periodo d'imposta;

b) *identica;*

c) sono deducibili le quote di ammortamento o i canoni di locazione anche finanziaria relativi agli immobili adibiti esclusivamente all'esercizio dell'arte o della professione;

d) *identica;*

(Segue: *Testo del Governo*)

d) in caso di cessione di beni strumentali la parte del corrispettivo che eccede il costo non ammortizzato concorre a formare il reddito nel periodo d'imposta in cui è percepita.

Art. 13.

1. Gli esercenti professioni per le quali è prevista l'iscrizione in appositi albi o elenchi devono tenere e conservare a norma dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, oltre al registro prescritto dall'articolo 19 dello stesso decreto, il repertorio della clientela e il libro giornale.

2. Il repertorio della clientela deve essere tenuto in forma di rubrica alfabetica e deve contenere l'indicazione delle generalità e dell'indirizzo di tutti i soggetti nei confronti dei quali l'esercente ha prestato, presta o si è obbligato a prestare la sua opera, anche se non ne abbia ancora percepito alcuna somma, con l'indicazione, per ciascuno, della data in cui ha avuto inizio il rapporto e della data in cui è stata ultimata la prestazione.

3. Nel libro giornale deve essere annotata sommariamente, giorno per giorno, l'opera svolta nell'esercizio della professione, con l'indicazione dei clienti ai quali si riferisce, del luogo in cui è stata svolta e del tempo impiegato.

4. Con decreti del Ministro delle finanze può essere stabilito, per determinate categorie di professionisti, l'obbligo di inserire in atti o documenti formati in adempimento degli incarichi ricevuti dai clienti l'indica-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

e) *identica.*

Art. 14.

1. Gli esercenti professioni per le quali è prevista l'iscrizione in appositi albi o elenchi devono tenere e conservare a norma dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, oltre al registro prescritto dall'articolo 19 dello stesso decreto, il repertorio annuale della clientela e il libro giornale.

2. Il repertorio annuale della clientela deve essere tenuto in forma di rubrica alfabetica. Devono esservi annotati le generalità e l'indirizzo dei soggetti ai quali l'esercente ha prestato la sua opera nel periodo d'imposta, con l'indicazione dell'oggetto della prestazione e della data di inizio delle prestazioni. L'annotazione deve essere eseguita entro quindici giorni dalla data stessa.

3. *Identico.*

4. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano agli esercenti professioni che per legge sono obbligati alla tenuta di repertori o scritture relativi alla attività esercitata. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, potranno essere stabilite ai fini fiscali modifiche alle modalità di compilazione e tenuta dei repertori medesimi.

5. Con decreti del Ministro delle finanze può essere stabilito, per determinate categorie di professionisti, l'obbligo di inserire in atti o documenti formati in adempimento degli incarichi ricevuti dai clienti l'indica-

(Segue: *Testo del Governo*)

zione degli estremi dell'annotazione nel libro giornale o la dichiarazione di essere esonerati dalla tenuta del libro stesso a norma del primo comma dell'articolo 9.

5. L'omessa tenuta o conservazione del libro giornale o del repertorio della clientela e l'incompletezza di quest'ultimo sono punite con le pene indicate nell'ultimo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito nella legge 7 agosto 1982, n. 516, e con la sospensione fino a sei mesi dell'esercizio della professione. Le stesse pene si applicano per la violazione dell'obbligo previsto nel comma precedente.

Art. 14.

1. Le rimanenze finali dei beni indicati nel primo comma dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, la cui valutazione non sia effettuata a costi specifici, concorrono a formare il reddito d'impresa, quale che sia il metodo di valutazione applicato, per un valore non inferiore a quello determinato a norma dei primi cinque commi dell'articolo 62 dello stesso decreto.

2. Per gli esercenti attività di commercio al minuto, che effettuano la valutazione delle rimanenze delle merci con il metodo del prezzo al dettaglio, si tiene conto del valore così determinato anche in deroga alla disposizione del comma precedente, a condizione che nella dichiarazione annuale o in allegato ad essa siano illustrati i criteri e le modalità di applicazione del detto metodo.

3. Le disposizioni dell'ultimo comma dell'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, come modificato dall'articolo 12 della legge 19 marzo 1983, n. 72, si applicano soltanto per le rivalutazioni effettuate fino al periodo di imposta in corso all'entrata in vigore della presente legge.

4. Sono abrogati il secondo comma dell'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, il sesto comma dell'articolo 14 del decreto del Presi-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

zione degli estremi dell'annotazione nel libro giornale o la dichiarazione di essere esonerati dalla tenuta del libro stesso a norma del primo comma dell'articolo 10.

6. *Identico.*

Art. 15.

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. Sono abrogati il secondo comma dell'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, il nono, decimo e undicesimo comma dell'arti-

(Segue: *Testo del Governo*)

dente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il nono, decimo e undicesimo comma dell'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, come modificato con l'articolo 12 della legge 19 marzo 1983, n. 72.

Art. 15.

Ai fini dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, si considerano in ogni caso fatte con fini speculativi, senza possibilità di prova contraria, le cessioni a titolo oneroso, compresi i conferimenti in società, di partecipazioni sociali superiori al due o al dieci per cento del capitale della società partecipata, secondo che si tratti di azioni ammesse alla borsa o al mercato ristretto ovvero di altre azioni o di partecipazioni non azionarie. La percentuale di partecipazione è determinata tenendo conto di tutte le cessioni effettuate nel corso di dodici mesi ancorchè nei confronti di soggetti diversi. La disposizione non si applica se il periodo di tempo intercorrente tra la data dell'ultima sottoscrizione o dell'ultimo acquisto a titolo oneroso e la data della cessione, o della prima cessione, è superiore a cinque anni.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

colo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, come modificato con l'articolo 12 della legge 19 marzo 1983, n. 72. I limiti per la tenuta delle scritture ausiliari di magazzino di cui al sesto comma dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, pari a 5 miliardi di lire per l'ammontare dei ricavi e a 2 miliardi di lire per il valore complessivo delle rimanenze sono ridotti rispettivamente a 2 miliardi ed a 500 milioni.

Art. 16.

Il limite di lire venticinquemilioni stabilito nel primo e nel secondo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito nella legge 7 agosto 1982, n. 516, è elevato a lire cinquantamiloni.

Art. 17.

Ai fini dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, si considerano in ogni caso fatte con fini speculativi, senza possibilità di prova contraria, le cessioni a titolo oneroso, compresi i conferimenti in società, di partecipazioni sociali, escluse quelle acquisite per successione o donazione, superiori al due o al dieci per cento del capitale della società partecipata, secondo che si tratti di azioni ammesse alla borsa o al mercato ristretto ovvero di altre azioni o di partecipazioni non azionarie. La percentuale di partecipazione è determinata tenendo conto di tutte le cessioni effettuate nel corso di dodici mesi ancorchè nei confronti di soggetti diversi. La disposizione non si applica se il periodo di tempo intercorso tra la data dell'ultimo acquisto a titolo oneroso, o dell'ultima sottoscrizione per ammontare superiore a quello spettante in virtù del diritto di opzione inerente alle azioni o quote possedute, e la data della cessione o della prima cessione, è superiore a cinque anni.

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 16.

1. Il quarto comma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, è sostituito con il seguente:

« I redditi delle imprese familiari di cui all'articolo 230-bis del codice civile, limitatamente ad un terzo dell'ammontare risultante dalla dichiarazione annuale dell'imprenditore, possono essere imputati a ciascun familiare che abbia prestato in modo continuativo e prevalente la sua attività di lavoro nell'impresa, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili. La disposizione si applica a condizione:

a) che i familiari partecipanti all'impresa risultino nominativamente, con l'indicazione del rapporto di parentela o di affinità con l'imprenditore, da atto pubblico o da scrittura privata autenticata anteriore all'inizio del periodo di imposta, recante la sottoscrizione dell'imprenditore e dei familiari partecipanti;

b) che la dichiarazione annuale dell'imprenditore rechi l'indicazione delle quote di partecipazione agli utili spettanti ai familiari e l'attestazione che le quote stesse sono proporzionate alla qualità e quantità del lavoro effettivamente prestato nell'impresa, in modo continuativo e prevalente, nel periodo d'imposta;

c) che ciascun familiare attesti, nella propria dichiarazione annuale, di avere prestato la sua attività di lavoro nell'impresa in modo continuativo e prevalente. ».

2. Le deduzioni previste ai fini dell'imposta locale sui redditi nell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 599, e nell'articolo 13 della legge 19 marzo 1983, n. 72, si applicano a condizione che l'imprenditore o la società attesti l'esistenza dei requisiti stabiliti dalla legge.

3. In caso di falsità delle attestazioni prescritte nell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 18.

1. *Identico:*

« I redditi delle imprese familiari di cui all'articolo 230-bis del codice civile, limitatamente al 49 per cento dell'ammontare risultante dalla dichiarazione annuale dell'imprenditore, possono essere imputati a ciascun familiare che abbia prestato in modo continuativo e prevalente la sua attività di lavoro nell'impresa, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili. La disposizione si applica a condizione:

a) *identica;*

b) *identica;*

c) *identica. ».*

2. *Identico.*

3. *Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

n. 597, e nel precedente comma, si applicano le pene previste nell'articolo 4 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516.

4. Sono abrogati i primi tre commi e l'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 25 novembre 1983, n. 649.

Art. 17.

1. La tassa di concessione governativa per l'iscrizione nel registro delle imprese è stabilita nella misura di lire cinque milioni per le società per azioni e in accomandita per azioni, due milioni per le società a responsabilità limitata e lire centomila per le società di altro tipo, escluse le società cooperative e le società di mutuo soccorso.

2. La tassa di cui al precedente comma è dovuta, oltre che per l'iscrizione dell'atto costitutivo, entro il 31 dicembre di ciascun anno solare successivo.

3. Per gli enti, le associazioni e le organizzazioni diversi dalle società restano ferme le disposizioni di cui ai numeri 74 e 75 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641.

4. Fino al 31 dicembre 1985 le assegnazioni ai soci persone fisiche, conseguenti a scioglimenti deliberati dalle società di cui

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

4. *Identico.*

Art. 19.

1. La tassa di concessione governativa per l'iscrizione nel registro delle imprese è stabilita nella misura di lire cinque milioni per le società per azioni e in accomandita per azioni, due milioni per le società a responsabilità limitata e lire centomila per le società di altro tipo, escluse le società cooperative, le società di mutuo soccorso, le società, sotto qualsiasi forma costituite, che non svolgano attività commerciali, i cui beni immobili siano totalmente destinati allo svolgimento delle attività politiche dei partiti rappresentati nelle Assemblee nazionali e regionali; delle attività culturali, ricreative, sportive ed educative di circoli aderenti ad organizzazioni nazionali legalmente riconosciute; delle attività sindacali dei sindacati dei lavoratori dipendenti ed autonomi, rappresentati nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro; dei fini istituzionali delle società di mutuo soccorso.

2. *Identico*

3. *Identico.*

4. Fino al 31 dicembre 1985 le assegnazioni, ai soci persone fisiche ed enti non commerciali, conseguenti a scioglimenti de-

(Segue: *Testo del Governo*)

al primo comma entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono soggette alle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa e non sono considerate cessioni agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sul reddito nè alienazioni agli effetti dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili. Se dopo l'assegnazione l'immobile è alienato o è trasferito a titolo gratuito l'incremento di valore imponibile è determinato a norma del settimo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643.

Art. 18.

I quadri A, D, H ed L della tabella VI — allegato II — al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni, sono sostituiti da quelli annessi alla presente legge.

Art. 19.

1. In mancanza di applicazione dell'articolo 3 della legge 11 luglio 1980, n. 312, a decorrere dal 1° gennaio 1985 i profili professionali di cui alla disposizione citata sono autonomamente definiti, per tutto il personale del Ministero delle finanze, con decreto del Ministro delle finanze, su proposta di una apposita Commissione paritetica e sentito il parere del Consiglio di amministrazione.

2. La Commissione di cui al precedente comma è nominata con decreto del Ministro delle finanze, ed è costituita da un Sottosegretario di Stato che la presiede, da quattro dirigenti dell'Amministrazione centrale delle finanze e da quattro rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel settore. Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato appartenente alla settima qualifica funzionale.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

liberati dalle società di cui al primo comma entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono soggette alle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa e non sono considerate cessioni agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sul reddito nè alienazioni agli effetti dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili. Se dopo l'assegnazione l'immobile è alienato o a trasferito a titolo gratuito, l'incremento di valore imponibile è determinato a norma del settimo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643.

Art. 20.

I quadri A, C, D, H ed L della tabella VI — allegato II — al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni, sono sostituiti da quelli annessi alla presente legge.

Art. 21.

1. *Identico.*

2. La Commissione di cui al precedente comma è nominata con decreto del Ministro delle finanze, ed è costituita da un Sottosegretario di Stato che la presiede, da due dirigenti dell'Amministrazione centrale delle finanze, un dirigente del dipartimento della funzione pubblica, un dirigente del Ministero del tesoro e da quattro rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel settore. Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato appartenente alla settima qualifica funzionale.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 20.

1. In relazione all'obbiettivo del perseguimento del recupero dell'evasione fiscale ed alle responsabilità connesse con l'esercizio delle attività tributarie, con particolare riferimento alle funzioni di accertamento e di controllo, è attivato, attraverso la contrattazione prevista dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344, in favore del personale dipendente dal Ministero delle finanze, un compenso incentivante la produttività collegato alla professionalità.

2. Nell'ambito della contrattazione di cui al comma precedente saranno determinati:

a) i criteri di ripartizione del compenso fra i diversi settori dell'Amministrazione finanziaria e, nell'ambito di ciascun settore, anche tra diverse classi di uffici differenziate secondo il risultato ottenuto, nell'anno precedente, nella realizzazione degli obbiettivi di cui al primo comma;

b) i criteri di ripartizione fra le diverse qualifiche funzionali, dirigenziali e ad esaurimento, con riferimento anche alla titolarità degli uffici ed alle funzioni ispettive;

c) i tempi e le modalità per la erogazione del compenso al personale.

3. Per le finalità di cui al presente articolo è annualmente iscritto nello stato di previsione del Ministero delle finanze, a decorrere dall'anno finanziario 1986, un fondo di lire 30 miliardi la cui consistenza potrà annualmente essere modificata in sede di legge di approvazione del bilancio. Per l'anno 1985 il fondo verrà iscritto in bilancio con riferimento al momento di entrata in vigore della presente legge.

Art. 21.

Al personale dell'Amministrazione finanziaria incaricato di svolgere al di fuori della sede del proprio ufficio compiti ispettivi, di collaudo, di verifica, di controllo e sopralluoghi si applicano le disposizioni del

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 22.

Identico.

Art. 23.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

primo comma dell'articolo 11 della legge 15 novembre 1973, n. 734, nel testo sostituito, da ultimo, dall'articolo 5 della legge 13 luglio 1984, n. 302.

Art. 22.

Per esigenze di servizio, possono essere disposti — in deroga a quanto stabilito dall'ultimo comma dell'articolo 56 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 — distacchi di personale da un ufficio all'altro dell'Amministrazione finanziaria.

Art. 23.

1. Per il personale di ruolo e non di ruolo degli uffici periferici del Ministero delle finanze la competenza ad adottare i provvedimenti in materia di congedi straordinari, aspettative, assenze dal servizio delle lavoratrici madri ai sensi della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni, assenze per motivi politico-amministrativi di cui alla legge 12 dicembre 1966, n. 1078, e successive modificazioni, nonché di altre assenze previste dalle vigenti disposizioni di legge, è devoluta all'Intenden-

(Segue: *Testo approvato dalla Commissione*)

Art. 24.

Per esigenze di servizio, possono essere disposti, in attesa della disciplina relativa alla mobilità del personale fra ruoli diversi delle singole amministrazioni e fra quelli di amministrazioni diverse dello Stato — in deroga a quanto stabilito dall'ultimo comma dell'articolo 56 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 — distacchi di personale da un ufficio all'altro dell'Amministrazione finanziaria.

Art. 25.

1. Con decreto del Ministro delle finanze sono determinate le modalità per il conferimento della reggenza in caso di mancanza, assenza o impedimento del titolare di un ufficio dell'Amministrazione centrale o di una direzione degli uffici delle amministrazioni periferiche del Ministero delle finanze.

2. Nel caso in cui non vi siano dirigenti in sede, anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, la reggenza può essere affidata anche ad un impiegato con qualifica funzionale non inferiore all'ottava.

Art. 26.

1. Per il personale di ruolo e non di ruolo degli uffici periferici del Ministero delle finanze la competenza ad adottare i provvedimenti in materia di congedi straordinari, aspettative (escluse quelle concesse per mandato parlamentare, per motivi sindacali o per incarichi pubblici per i quali le vigenti disposizioni le prevedono), assenze dal servizio delle lavoratrici madri ai sensi della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni, assenze per motivi politico-amministrativi di cui alla legge

(Segue: *Testo del Governo*)

za di finanza della provincia nella cui circoscrizione hanno sede gli uffici stessi.

2. È confermata la competenza delle Direzioni generali del Ministero delle finanze ad adottare, per il personale da ciascuna di esse amministrato, i provvedimenti di cui al precedente comma relativi:

ai dipendenti in servizio presso l'Amministrazione centrale;

ai dirigenti degli uffici periferici con circoscrizione non inferiore a quella provinciale;

ai dipendenti collocati fuori ruolo o comandati presso altre Amministrazioni o enti pubblici.

3. La devoluzione alle Intendenze di finanza delle competenze di cui al presente articolo ha effetto dal primo giorno del sesto mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. In deroga a quanto stabilito dall'ultimo comma dell'articolo 5 della legge 19 aprile 1982, n. 165, il personale diurnista è inquadrato in ruolo al 1° giugno 1985 nella posizione iniziale della qualifica di riferimento.

5. Per l'ammissione ai concorsi di accesso alle ex carriere di concetto (VI qualifica) dell'Amministrazione centrale e periferica del Ministero delle finanze costituiscono titolo di studio valido i diplomi di istruzione secondaria di secondo grado che, a norma del primo comma dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910, consentono l'iscrizione a qualsiasi corso di laurea.

(Segue: *Testo approvato dalla Commissione*)

12 dicembre 1966, n. 1078, e successive modificazioni, nonché di altre assenze previste dalle vigenti disposizioni di legge, è devoluta all'Intendenza di finanza della provincia nella cui circoscrizione hanno sede gli uffici stessi.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. In deroga a quanto stabilito dall'ultimo comma dell'articolo 5 della legge 19 aprile 1982, n. 165, il personale diurnista, ad eccezione di quello assunto ai sensi del penultimo comma dell'articolo 2 della legge stessa, è inquadrato in ruolo al 1° giugno 1985 nella posizione iniziale della qualifica di riferimento.

5. Per l'ammissione ai concorsi di accesso alle ex carriere di concetto (VI qualifica) dell'Amministrazione centrale e periferica del Ministero delle finanze, ad eccezione di quelli indicati nel comma successivo, costituiscono titolo di studio valido i diplomi di istruzione secondaria di secondo grado che, a norma del primo comma dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910, consentono l'iscrizione a qualsiasi corso di laurea.

6. Per l'ammissione ai concorsi di accesso alle ex carriere di concetto tecniche delle amministrazioni periferiche del catasto e dei servizi tecnici erariali (ruolo del perso-

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 24.

1. Al fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze, istituito con l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1981, n. 211, è iscritto di diritto:

a) il personale del lotto di cui al regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, e successive modificazioni, in servizio alla data del 17 maggio 1981 o assunto con decorrenza successiva, a condizione che non sia iscritto ad altri fondi di previdenza, ad eccezione del « Fondo trattamento di quiescenza ed assegni straordinari al personale del lotto » di cui alla legge 6 agosto 1967, n. 699, soppresso con decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1982, n. 946;

b) il personale di cui all'articolo 24-*quinquies* del decreto-legge 30 dicembre 1979,

(Segue: *Testo approvato dalla Commissione*)

nale tecnico) e delle dogane e imposte indirette (ruolo del personale tecnico degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione) restano validi i diplomi previsti dalle disposizioni vigenti. Per l'ammissione ai concorsi di accesso ai ruoli delle ex carriere di concetto dei contabili doganali e dei cassieri degli uffici del registro e degli uffici IVA sono considerati validi, in aggiunta al titolo di studio attualmente prescritto, anche i diplomi di maturità tecnica rilasciati dagli istituti tecnici commerciali o dagli istituti tecnici per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere.

Art. 27.

In deroga a quanto stabilito dal terzo comma dell'articolo 4 della legge 19 aprile 1982, n. 165, gli operai del Ministero delle finanze, ivi compresi i canneggiatori, risultati idonei allo speciale concorso previsto dai precedenti commi primo e secondo del medesimo articolo, sono assunti ed inquadrati nella qualifica iniziale propria della categoria prevista dalle norme in vigore.

Art. 28.

1. *Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, assegnato al Ministero delle finanze e inquadrato nel ruolo speciale previsto dallo stesso articolo, a condizione che non sia iscritto ad altri fondi di previdenza.

2. Ai fini della corresponsione del trattamento previdenziale, l'anzianità da valutare decorrerà:

a) per il personale di cui al precedente punto a), dalla data di assunzione in servizio e comunque da data non anteriore a quella di entrata in vigore della richiamata legge 6 agosto 1967, n. 699;

b) per il personale di cui al precedente punto b), dalla data di immissione in servizio presso gli uffici centrali e periferici del Ministero delle finanze.

3. Le prestazioni assistenziali di cui all'articolo 7, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1981, n. 211, sono erogate in base a criteri e misure, uniformi per tutti gli iscritti, stabiliti dal Comitato provvisorio di cui all'articolo 6 del medesimo decreto.

Art. 25.

1. Per la realizzazione del programma di automazione del catasto edilizio urbano il Ministero delle finanze si avvale della autorizzazione di cui all'articolo 7, secondo comma, del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 22 novembre 1982, n. 873. A tal fine l'autorizzazione di spesa di cui al sesto comma del richiamato articolo 7 viene aumentata di lire 65 miliardi, di cui lire 10 miliardi per l'anno 1985, lire 20 miliardi per l'anno 1986 e lire 35 miliardi per l'anno 1987. Si applicano le disposizioni di cui

(Segue: *Testo approvato dalla Commissione*)

2. *Identico.*

3. Le prestazioni assistenziali di cui all'articolo 7, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1981, n. 211, sono erogate in base a criteri e misure, uniformi per tutti gli iscritti, stabiliti dal regolamento per l'amministrazione e l'erogazione del fondo di previdenza unificato previsto dall'articolo 5 del medesimo decreto e, fino alla nomina degli organi statuari del fondo stesso, dal comitato provvisorio di cui all'articolo 6 del citato decreto.

Art. 29.

1. *Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

al terzo, quinto e settimo comma del citato articolo 7.

2. Ai fini della iscrizione in catasto edilizio urbano delle unità immobiliari di nuova costruzione la scheda per la dichiarazione di cui all'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1949, n. 1142, deve essere redatta conformemente al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* e deve contenere dati e notizie tali da consentire l'iscrizione in catasto senza visita sopralluogo, salvo successive verifiche; essa deve essere sottoscritta anche dal tecnico che ha firmato l'allegata planimetria ai sensi dell'articolo 57 dello stesso decreto.

3. Con decreto del Ministro delle finanze sono individuati annualmente i comuni nei quali, per rilevanti variazioni a carattere permanente nel contesto socio urbanistico dei centri urbani, viene disposta attraverso procedimenti automatizzati la revisione del classamento delle unità immobiliari, con facoltà per l'Amministrazione di richiedere elementi e dati ai proprietari di immobili con i modelli di dichiarazione di cui al comma precedente.

Art. 26.

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 645, sono apportate le seguenti modificazioni:

nell'articolo 1 è aggiunto il seguente comma:

« Nelle province di Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma e Torino pos-

(Segue: *Testo approvato dalla Commissione*)

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. Gli elementi iscritti nel catasto edilizio urbano possono essere utilizzati, a loro richiesta, dai comuni ai fini statistici e alla formazione dei piani urbanistici, e dai consigli tributari comunali ai fini dell'espressione dei propri pareri alla giunta municipale.

Art. 30.

1. *Identico:*

identico:

« Nelle province di Bologna, Brescia, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma e To-

(Segue: *Testo del Governo*)

sono essere istituiti due uffici imposta sul valore aggiunto di cui uno anche con sede diversa dal capoluogo. La sede dell'ufficio da istituirsi in aggiunta al primo, nonché la ripartizione delle competenze e dei servizi tra i due uffici sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze.»;

all'articolo 2 è aggiunto il seguente secondo comma:

« I due uffici IVA aventi sede nella stessa provincia assumeranno rispettivamente la denominazione di "Primo ufficio imposta sul valore aggiunto" e di "Secondo ufficio imposta sul valore aggiunto". Presso uno dei due uffici potrà non essere istituito o potrà essere soppresso il servizio autonomo di cassa. ».

2. Il punto 5) dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 647, deve intendersi nel senso che gli ispettorati compartimentali delle tasse e delle imposte indirette sugli affari possono anche effettuare le verifiche ivi previste.

Art. 27.

1. Per l'anno 1985 è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'acquisto di apparati tecnici e attrezzature; per l'esecuzione di tutti i lavori occorrenti per la realizzazione delle misure di sicurezza; per l'acquisto di mezzi tecnici, arredi, attrezzature ed apparecchiature anche meccanografiche ed elettroniche; per la fornitura di materiali di consumo e di servizi, compresi quelli inerenti all'automazione delle procedure, in aggiunta alle forniture ordinarie previste dalle vigenti disposizioni.

2. Si applicano le disposizioni di cui al settimo comma dell'articolo 7 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 1982, n. 873.

(Segue: *Testo approvato dalla Commissione*)

rino possono essere istituiti due uffici imposta sul valore aggiunto di cui uno anche con sede diversa dal capoluogo. La sede dell'ufficio da istituirsi in aggiunta al primo, nonché la ripartizione delle competenze e dei servizi tra i due uffici sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze.»;

identico:

« I due uffici IVA aventi sede nella stessa provincia assumeranno, rispettivamente, la denominazione di "Primo ufficio imposta sul valore aggiunto" e di "Secondo ufficio imposta sul valore aggiunto", e saranno diretti da primi dirigenti. Presso uno dei due uffici potrà non essere istituito o potrà essere soppresso il servizio autonomo di cassa. ».

2. *Identico.*

Art. 31.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 28.

1. All'onere derivante dalle disposizioni di cui agli articoli da 18 a 27, valutato in lire 43.500 milioni per l'anno 1985, in lire 73.500 milioni per l'anno 1986 e in lire 68.500 milioni per l'anno 1987, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni del precedente articolo 17.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 29.

La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1985, salvo quanto stabilito nel primo comma dell'articolo 2.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 32.

1. All'onere derivante dalle disposizioni di cui agli articoli da 20 a 31, valutato in lire 50.000 milioni per l'anno 1985, in lire 80.000 milioni per l'anno 1986 e in lire 75.000 milioni per l'anno 1987, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni del precedente articolo 19.

2. *Identico.*

Art. 33.

Identico.

TABELLE

(Segue: *Testo del Governo*)

TABELLA A (*)

	(%)
1 — Industria e artigianato diretto alla produzione di beni . . .	45
2 — Industria e artigianato diretto alla produzione di servizi . . .	25
3 — Commercio all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande . . .	85
4 — Commercio all'ingrosso di altri prodotti	75
5 — Commercio al minuto di prodotti alimentari	75
6 — Commercio al minuto di tessuti, articoli per l'abbigliamento e biancheria	54
7 — Commercio al minuto di auto e motoveicoli e relative parti di ricambio	75
8 — Commercio al minuto di carburanti per autotrazione	97
9 — Commercio al minuto di altri beni	60
10 — Farmacie	70
11 — Trasporti e comunicazioni	30
12 — Alberghi con ristorante	30
13 — Alberghi senza ristorante	25
14 — Altri complessi ricettivi	15
15 — Ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, esercizi similari e mense aziendali	40
16 — Bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari	30
17 — Commissionari con deposito	85
18 — Commissionari senza deposito	80
19 — Altri intermediari con deposito	18
20 — Altri intermediari senza deposito	12
21 — Altri servizi	25
22 — Esercenti arti o professioni	6
23 — Pittori, scultori ed esercenti altre attività artistiche o pro- fessionali che richiedono impiego di materiali di consumo in misura rilevante (**)	15

(*) Per l'applicazione delle percentuali indicate nelle tabelle si tiene conto dell'attività esercitata, prescindendo dalle prestazioni di carattere accessorio od occasionale. Con decreti del Ministro delle finanze saranno specificati i codici di attività relativi alle singole voci delle tabelle A e B.

(**) Le attività che richiedono impiego di materiali di consumo in misura rilevante saranno determinate con decreto del Ministro delle finanze entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione della presente legge.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

TABELLA A (*)

	(%)
1 — Industria e artigianato diretti alla produzione di beni . . .	45
2 — Industria e artigianato diretti alla produzione di beni composti prevalentemente di metalli preziosi diversi dall'oro . . .	60
3 — Industria e artigianato diretti alla produzione di beni composti prevalentemente di oro	30
4 — Industria e artigianato diretti alla lavorazione di pelli da pellicceria o alla produzione di beni confezionati prevalentemente con pelli da pellicceria	55
5 — Industria e artigianato con attività di sola lavorazione di beni forniti da terzi	25
6 — Industria e artigianato diretti alla produzione di servizi . . .	25
7 — Commercio all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande . . .	85
8 — Commercio all'ingrosso di altri beni	80
9 — Commercio al minuto di prodotti alimentari	77
10 — Commercio al minuto di tessuti, di biancheria per la casa, di filati e di mercerie	65
11 — Commercio al minuto di articoli per l'abbigliamento	55
12 — Commercio al minuto di carburanti per l'autotrazione	97
13 — Commercio al minuto di prodotti farmaceutici soggetti all'obbligo di ricetta medica	75
14 — Commercio al minuto di auto e motoveicoli, biciclette, natanti e relativi accessori e parti di ricambio	80
15 — Commercio al minuto di libri e di cartoleria	80
16 — Commercio al minuto di mobilia e articoli casalinghi	75
17 — Commercio al minuto di materiale elettrico, elettrodomestici, televisori, apparecchi radiofonici, dischi, nastri e strumenti musicali e accessori	75
18 — Commercio al minuto di macchine da ufficio	77
19 — Commercio al minuto di altri beni	65
20 — Trasporti e comunicazioni	35
21 — Autotrasporti di cose per conto terzi effettuati da imprese iscritte nell'albo istituito dalla legge 6 giugno 1974, n. 298	50
22 — Alberghi con ristorante e pensioni (**).	30
23 — Alberghi senza ristorante (**).	25

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

(Segue: TABELLA A)

24 — Altri complessi ricettivi senza ristorante (**)	25
25 — Ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, esercizi similari e mense	40
26 — Bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari	35
27 — Commissionari con deposito	85
28 — Commissionari senza deposito	80
29 — Altri intermediari con deposito	18
30 — Altri intermediari senza deposito	12
31 — Altri servizi d'impresa	25
32 — Esercenti arti o professioni	6
33 — Pittori, scultori ed altri esercenti altre attività artistiche o professionali che richiedono impiego di materiali di consumo in misura rilevante (***)	15

(*) Per l'applicazione delle percentuali indicate nelle tabelle si tiene conto dell'attività esercitata, prescindendo dalle prestazioni di carattere accessorio od occasionale. Con decreti del Ministro delle finanze saranno specificati i codici di attività relativi alle singole voci delle tabelle A e B.

(**) Le percentuali indicate ai numeri 22, 23 e 24 sono aumentate di due punti per gli alberghi, pensioni e complessi ricettivi situati in zone montane e aventi funzionamento invernale per almeno 70 giorni.

(***) Le attività che richiedono impiego di materiale di consumo in misura rilevante saranno determinate con decreto del Ministro delle finanze entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione della presente legge.

(Segue: *Testo del Governo*)

TABELLA B (*)

	(%)
1 — Industria e artigianato diretto alla produzione di beni . . .	48
2 — Industria e artigianato diretto alla produzione di servizi . . .	27
3 — Commercio all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande . . .	86
4 — Commercio all'ingrosso di altri prodotti	76
5 — Commercio al minuto di prodotti alimentari	76
6 — Commercio al minuto di tessuti, articoli per l'abbigliamento e biancheria	55
7 — Commercio al minuto di auto e motoveicoli e relative parti di ricambio	76
8 — Commercio al minuto di carburanti per autotrazione	97
9 — Commercio al minuto di altri beni	61
10 — Farmacie	72
11 — Trasporti e comunicazioni	33
12 — Alberghi con ristorante	30
13 — Alberghi senza ristorante	26
14 — Altri complessi ricettivi	16
15 — Ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, esercizi similari e mense aziendali	40
16 — Bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari	30
17 — Intermediari con deposito, compresi i commissionari	21
18 — Intermediari senza deposito, compresi i commissionari . . .	16
19 — Altri servizi	27
20 — Esercenti arti o professioni	16
21 — Pittori, scultori, dentisti, radiologi, medici analisti, esercenti altre attività artistiche o professionali che richiedono impiego di materiali di consumo in misura rilevante (**)	21

(*) e (**) v. note alla tabella A.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

TABELLA B (*)

	(%)
1 — Produzione di beni (**)	48
2 — Produzione di beni composti prevalentemente di metalli preziosi	61
3 — Lavorazione di pelli da pellicceria e produzione di beni confezionati prevalentemente con pelli da pellicceria	56
4 — Installazioni impianti (**)	38
5 — Riparazioni e manutenzioni (**)	34
6 — Attività di sola lavorazione di beni forniti dai committenti (**)	27
7 — Produzione di servizi (**)	27
8 — Commercio all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande	86
9 — Commercio all'ingrosso di altri beni	81
10 — Commercio al minuto di prodotti alimentari	78
11 — Commercio al minuto di tessuti, di biancheria per la casa, di filati e di mercerie	66
12 — Commercio al minuto di articoli per l'abbigliamento	56
13 — Commercio al minuto di carburanti per autotrazione	97
14 — Commercio al minuto di gasolio per riscaldamento	93
15 — Commercio al minuto di prodotti farmaceutici soggetti all'obbligo di ricetta medica	75
16 — Commercio al minuto di auto e motoveicoli, biciclette, natanti, relativi accessori, parti di ricambio e lubrificanti	80
17 — Commercio al minuto di libri, cartoleria, giornali e periodici	81
18 — Commercio al minuto di mobilia e articoli casalinghi	76
19 — Commercio al minuto di materiale elettrico, elettrodomestici, televisori, apparecchi radiofonici, dischi, nastri e strumenti musicali e accessori	76
20 — Commercio al minuto di macchine da ufficio	76
21 — Commercio al minuto di altri beni	66
22 — Trasporti e comunicazioni	37
23 — Autotrasporti di cose per conto terzi effettuati da imprese iscritte nell'albo istituito dalla legge 6 giugno 1974, n. 298	52
24 — Alberghi con ristorante e pensioni (***)	30

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: TABELLA B)

25 — Alberghi e altri complessi ricettivi senza ristorante (***) . . .	26
26 — Alberghi e altri complessi ricettivi stagionali con prevalente trattamento di pensione completa (***)	36
27 — Ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, esercizi similari e mense	40
28 — Bar, caffè, gelaterie e pasticcerie anche con vendita al pub- blico di produzione propria, ed esercizi similari	35
29 — Intermediari con deposito compresi i commissionari . . .	22
30 — Intermediari senza deposito compresi i commissionari . .	18
31 — Agenzie di viaggi e turismo:	
a) per le attività di intermediazione	18
b) per le altre attività	60
32 — Spettacoli, giochi e trattenimenti pubblici	60
33 — Altri servizi d'impresa	27
34 — Esercenti arti o professioni	16
35 — Pittori, scultori e altri esercenti altre attività artistiche o professionali che richiedono impiego di materiali di consumo in misura rilevante (****)	21

(*) e (****) v. note (*) e (***) alla Tabella A.

(**) Per le imprese artigiane iscritte nel relativo albo le percentuali indicate ai numeri 1, 4, 5, 6 e 7 sono aumentate di due punti.

(***) Le percentuali indicate ai numeri 24, 25 e 26 sono aumentate di due punti per gli alberghi, pensioni e complessi ricettivi situati in zone montane e aventi funzionamento invernale per almeno 70 giorni.

(Segue: *Testo del Governo*)

TABELLA C

- 1 — Industria e artigianato del latte e dei prodotti della trasformazione del latte (cod. 0600)
- 2 — Costruzioni di opere pubbliche (cod. 3505)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

TABELLA C

1 — *Identico.*

2 — *Identico.*

3 — Costruzioni edilizie residenziali e non residenziali (cod. 3500 e 3503)

(Segue: *Testo del Governo*)

QUADRI A-D-H-L DELLA TABELLA VI, ALLEGATO II, AL
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30
GIUGNO 1972, N. 748, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

QUADRI A, C, D, H ED L DELLA TABELLA VI, ALLEGATO II,
AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30
GIUGNO 1972, N. 748, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo del Governo)

Quadro A — DIRIGENTI DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
C	Dirigente generale	11	Direttore generale	11
D	Dirigente superiore	63	Vice direttore generale	11
E	Primo dirigente	105	Ispettore generale e consigliere ministeriale aggiunto	52
			Direttore di divisione presso l'Amministrazione centrale e vice consigliere ministeriale	105
		179 (a)		

(a) Un posto è riservato al personale direttivo della carriera degli statistici.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Quadro A — DIRIGENTI DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
C	Dirigente generale	11	Direttore generale	11
D	Dirigente superiore	63	Vice direttore generale	11
			Ispettore generale e consigliere ministeriale aggiunto	52
E	Primo dirigente	105	Direttore di divisione presso l'Amministrazione centrale, vice consigliere ministeriale e direttore dei centri informativi del Ministero delle finanze	105
		179		

Quadro C — DIRIGENTI DELLE INTENDENZE DI FINANZA

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
D	Dirigente superiore	99	Ispettore generale	4
			Intendente di finanza	95
E	Primo dirigente	60	Intendente aggiunto nelle sedi più importanti e direttore di centro informativo delle Intendenze di finanza	60
		159		

(Segue: *Testo del Governo*)

Quadro D — DIRIGENTI DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
D	Dirigente superiore	28	Direttore degli U.T.E. di particolare rilevanza	20
			Con incarichi speciali	5
			Ispettore generale e consigliere ministeriale aggiunto	3
E	Primo dirigente	84	Dirigente degli U.T.E.	84
		112		

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Quadro D — DIRIGENTI DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
D	Dirigente superiore	28	Direttore degli U.T.E. di particolare rilevanza	20
			Con incarichi speciali	5
			Ispettore generale e consigliere ministeriale aggiunto	3
E	Primo dirigente	84	Dirigente degli U.T.E., dirigente vicario degli U.T.E. di particolare rilevanza, dirigente di uffici tecnici centrali e direttore del centro informativo del catasto . . .	84
		112		

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo del Governo)

Quadro H — DIRIGENTI DELLE IMPOSTE DIRETTE

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
D	Dirigente superiore	25	Capo compartimento	21
			Ispettore generale	4
E	Primo dirigente	199	Direttore di ufficio imposte nelle sedi più importanti e ispettore capo	185
			Direttore di centro di servizio . .	14
		224		

Quadro L — DIRIGENTI DEGLI UFFICI DELLE TASSE E IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
D	Dirigente superiore	25	Capo compartimento	18
			Ispettore generale	7
E	Primo dirigente	182	Direttore di ufficio nelle sedi di maggiore importanza e ispettore capo	182
		207		

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Quadro H — DIRIGENTI DELLE IMPOSTE DIRETTE

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
D	Dirigente superiore	25	Capo compartimento	21
			Ispettore generale	4
E	Primo dirigente	199	Direttore di ufficio imposte dirette nelle sedi più importanti, ispettore capo, direttore dello schedario generale dei titoli azionari e direttore di centro informativo delle imposte dirette	185
			Direttore di centro di servizio . . .	14
		224		

Quadro L — DIRIGENTI DEGLI UFFICI DELLE TASSE E IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
D	Dirigente superiore	25	Capo compartimento	21
			Ispettore generale	4
E	Primo dirigente	190	Direttore di ufficio nelle sedi di maggiore importanza, ispettore capo e direttore di centro informativo delle tasse e imposte indirette sugli affari	190
		215		